



**I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 67**



**PROVINCIA DI PADOVA**

***REGOLAMENTO  
IN MATERIA DI  
ECONOMIE DI GESTIONE***



*Approvato con D.G.P. in data 05.04.2004 n. 177 reg.*



## **Art. 1 Tipologie**

1. Possono dar luogo alla realizzazione di economie di gestione, agli effetti ed alle condizioni di cui all'art. 43 della legge 449/97, le seguenti tipologie di attività:
  - a) la stipula di contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, che comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti o maggiori entrate rispetto a quelle previste;
  - b) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  - c) la realizzazione di risparmi di gestione rispetto alle previsioni iniziali delle spese non obbligatorie di parte corrente da conseguire in ciascun esercizio finanziario.

## **Art. 2 Individuazione**

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del PEG i Dirigenti, con propria nota da trasmettere alla Direzione Generale della Provincia, individuano i servizi, i progetti e le azioni previsti dal PEG di loro competenza sui quali intendono realizzare economie di gestione per l'esercizio corrente, specificando dettagliatamente gli articoli di spesa sui quali prevedono di realizzare le economie stesse.
2. Non è ammesso riferire, in tutto o in parte, economie di gestione ad esercizi precedenti a quello corrente. In caso di economie di gestione realizzate "a cavallo" tra più esercizi finanziari, le economie stesse devono essere quantificate ed imputate *pro quota* a ciascuno degli esercizi cui si riferiscono.

## **Art. 3 Requisiti delle economie di gestione**

1. Le previsioni di stanziamento nell'ambito delle quali si realizzano le economie di gestione devono essere state preventivamente quantificate:
  - a) o in sede di approvazione del PEG;
  - b) o con deliberazione della Giunta Provinciale, ovvero determinazione dirigenziale, da adottarsi prima dell'avvio delle attività elencate all'art. 1.
2. Le economie di gestione di cui al presente Regolamento devono essere dimostrate da idonea documentazione agli atti dell'Ente. In particolare, a titolo esemplificativo:
  - a) la realizzazione di economie di gestione derivanti dalla fornitura di beni e servizi a costi inferiori a quelli inizialmente quantificati va dimostrata a mezzo di offerte/preventivi di spesa relativi alle forniture e servizi in questione, che dimostrino l'economia realizzata. In nessun caso i ribassi o gli sconti praticati dai fornitori all'atto della presentazione di offerte/preventivi di spesa possono essere computati ai fini della quantificazione dell'economia di gestione;
  - b) la realizzazione di economie di gestione derivanti dalla migliore organizzazione nell'erogazione dei vari servizi va dimostrata fornendo la prova che la qualità e quantità del servizio erogato (es. numero pratiche istruite, numero autorizzazioni rilasciate, tempi di svolgimento dell'attività, ecc...) sono state perlomeno pari a quelle precedenti, nonché dimostrando a mezzo di idonea documentazione la minore spesa sostenuta.

**Art. 4**  
**Disposizioni contabili**

1. In sede di predisposizione del bilancio preventivo annuale il Settore Risorse Finanziarie istituisce un apposito capitolo, sul quale vanno impegnate le somme corrispondenti a tutte le economie di gestione rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1 rendicontate nell'esercizio finanziario corrente.

**Art. 5**  
**Criteri di quantificazione delle economie di gestione**

1. Ai fini del calcolo dell'importo netto delle economie di gestione di cui all'art. 1 vanno dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese del personale, sostenuti per la realizzazione delle relative attività. A tal fine le spese del personale vanno quantificate moltiplicando il costo orario lordo dei dipendenti che hanno partecipato alle attività, per il numero delle ore prestate. L'importo del costo orario lordo del personale, suddiviso per categoria e profilo professionale, è fornito dal Settore Risorse Umane.

2. Le somme che vengono introitate dalla Provincia a titolo di rifusione/rimborso di spese anticipate dalla medesima non possono in nessun caso essere comprese negli importi delle economie di gestione.

3. Le economie di gestione di cui all'art. 1, lett. a), che rispetto agli stanziamenti disposti comportino risparmi di spesa (in denaro, ovvero in beni o servizi) non superiori ad Euro 10.000,00 costituiscono per il 50% economia di bilancio e per il rimanente 50% sono destinate all'incremento delle risorse per la produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

4. Le attività di cui all'art. 1, lett. a), che rispetto agli stanziamenti disposti comportino risparmi di spesa (in denaro, ovvero in beni o servizi) superiori ad Euro 10.000,00, danno luogo ad economie di gestione che vengono ripartite con le seguenti aliquote progressive:

<b>Importo economia di gestione</b>	<b>Importo che costituisce economia di bilancio (%)</b>	<b>Importo che incrementa le risorse per produtt. del personale e retribuz. risultato dirigenti (%)</b>
Per la parte fino a Euro 10.000,00	50%	50%
Per la parte superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 25.000,00	65%	35%
Per la parte superiore a Euro 25.000,00 e fino a Euro 35.000,00	85%	15%
Per la parte superiore a Euro 35.000,00 e fino a Euro 45.000,00	90%	10%
Per la parte superiore a Euro 45.000,00	100%	0

5. I ricavi netti derivanti dalle attività di cui all'art. 1, lett. b), costituiscono per il 50% economia di bilancio e per il rimanente 50% sono destinate all'incremento delle risorse per la produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

6. Le economie di gestione di cui all'art. 1, lett. c) possono essere riconosciute solo nei limiti del 2% delle previsioni iniziali degli articoli di spesa sui quali sono state realizzate. Tale percentuale va calcolata sulle previsioni iniziali delle spese non obbligatorie di parte corrente - cioè spese non ricomprese tra quelle elencate all'art. 163 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 - e sempre ed esclusivamente con riferimento a singoli articoli, mai ad interi interventi. Non è possibile effettuare tra più articoli storni esclusivamente finalizzati a costituire disponibilità di risorse per la successiva imputazione di economie di gestione.

7. I risparmi di spesa di cui al precedente comma costituiscono per il 50% economia di bilancio e per il rimanente 50% sono destinati all'incremento delle risorse per la produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

#### **Art. 6**

#### **Provvedimenti relativi alle economie di gestione realizzate**

1. I Dirigenti predispongono entro il mese di dicembre apposita determinazione nella quale illustrano e quantificano le economie di gestione realizzate, indicando i relativi articoli di spesa, e redigono specifico prospetto dimostrativo, richiamando la documentazione giustificativa (provvedimenti, offerte/preventivi di spesa, ecc...) delle economie stesse.

2. La Giunta, sulla scorta dei dati contenuti nelle predette determinazioni dirigenziali, con propria deliberazione approva le economie di gestione.

#### **Art. 7**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 43 della legge 449/1997.